



TRIBUNALE DI SIRACUSA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

-ORDINANZA DI INTEGRAZIONE INDAGINI-

- artt. 409 e 410 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Andrea Migneco; Visti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

IGNOTI, per il reato di cui all' art. 181 D.Lgs n. 42/2004, commesso in Augusta il 17.02.2017;

Vista la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 28.09.2018, motivata con la seguente argomentazione: "poiché gli autori del reato sono rimasti ignoti e le circostanze del caso non legittimano una richiesta di autorizzazione a svolgere ulteriori indagini; considerata l'intervenuta modifica delle Norme di Attuazione da parte dell'Assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia";

letta l'opposizione alla richiesta di archiviazione, depositata dalla persona offesa dott. Gianmarco Catalano, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale nel contraddittorio; premesso che i fatti in esame concernono l'avvenuta esecuzione, nel mese di febbraio 2017, di interventi edilizi e di trasformazione paesaggistico-ambientale presso l'ex poligono di tiro militare situato all'interno del comprensorio costiero di Punta Izzo in Augusta (SR), ad opera della ditta Gold Lyon System s.r.l., a seguito di affidamento diretto da parte della Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta;

ritenuto che il PM motiva la richiesta di archiviazione essenzialmente richiamando l'intervenuta modifica apportata al Piano Paesaggistico di Siracusa con D.A. n.5040 del 20.10.2017 pubblicato in GURS n.12 del 16.03.2018, circostanza questa che priverebbe di persistente rilevanza penale la condotta denunciata. Si tratta della previsione, di recente introduzione, secondo la quale "nelle aree sottoposte a livello di tutela di tipo 3 (tra cui rientra la zona di Punta Izzo in Augusta), fatta salva la realizzazione di chioschi e lidi balneari (...), entrambi aventi carattere stagionale e facilmente amovibili, non è consentito: - realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade, fatte salve tutte quelle opere necessarie agli adempimenti propri dell'Amministrazione Militare per lo svolgimento dei suoi compiti" (cfr. art 26 par. 6 n. del citato decreto assessoriale);

1

ritenuto che la tesi della sopravvenuta liceità della condotta, in quanto attinente a opere che l'Amministrazione Militare esegua per lo svolgimento dei propri scopi istituzionali non appare condivisibile. Invero, già da una prima lettura delle norme attuative regionali, la previsione di disposizioni di carattere derogatorio relative alla "realizzazione delle opere necessarie agli adempimenti propri dell'Amministrazione Militare in deroga ai vincoli paesaggistici e segnatamente ai divieti di inedificabilità assoluta" (prescindendo per il momento dalla pendente impugnativa giurisdizionale della suddetta disposizione presso il TAR di Catania), non pare in ogni caso tradursi in una indiscriminata "deregulation" degli interventi sul territorio solo in quanto effettuati dal Genio Militare. Sul solco delle regole di ermeneutica giuridica, e dovendosi propendere per una interpretazione delle norme che sia costituzionalmente orientata, deve ritenersi che anche per le opere "necessarie agli adempimenti propri dell'Amministrazione Militare" occorra pur sempre un'attività accertativa o ispettiva del soggetto pubblico preposto alla tutela di interessi primari parimenti rilevanti (nel caso di specie, la Soprintendenza ai BBCC di Siracusa) al fine di verificare se si tratti effettivamente di "opere consentite" ai sensi del decreto assessoriale: in altri termini, se anche si reputasse che la Soprintendenza non possa più rigettare l'autorizzazione, ciò non significa che non debba comunque apprezzare la sussistenza dei requisiti di legge che legittimano la qualificazione di quell'opera come collegata alle finalità proprie dell'Amministrazione Militare.

Non è dunque escluso che, anche per le opere eccettuate dallo stringente vincolo edificatorio, occorra pur sempre un atto amministrativo da parte della Soprintendenza, anche solo di natura ricognitiva, in modo da sottoporre a vaglio critico l'inclusione o meno dell'opera realizzata nelle categorie eccettuative, e ciò in quanto la stessa normativa secondaria regionale deve pur sempre contemperare i valori costituzionali tutelati dagli artt. 9 e 52 Cost., apparendo improprio interpretare tale normativa come assoluta abdicazione del potere accertativo da parte degli organi amministrativi di controllo del bene territoriale. Depone in tal senso l'orientamento espresso in passato dalla Suprema Corte in casi sostanzialmente assimilabili a quello in esame: "anche le opere destinate alla difesa militare sono soggette alle leggi sulla tutela del paesaggio e la loro costruzione in zona vincolata necessita, pertanto della preventiva comparazione con l'interesse alla cui tutela è posto il vincolo paesaggistico, perchè la Costituzione attribuisce al paesaggio (art.9) un valore primario che non può essere sacrificato a quell'altro, di pari dignità, della sicurezza del Paese (art.52 Cost.)" (Cass. Sez III, n.12570 del 24.11.1995 e successive conformi);

rilevato che, anche a volere diversamente opinare, l'entrata in vigore del D.A. n.5040 del 20 ottobre 2017 non pare comunque idonea a produrre un effetto sanante relativamente ad un abuso paesaggistico consumatosi anteriormente alla loro entrata in vigore, dovendosi ritenere la norma regionale come norma extra-penale di rango secondario, non avente portata modificativa e/o integratrice della fattispecie delittuosa ex art.181 D.Lgs. n. 42/2004: non è dunque prospettabile un effetto retroattivo concretantesi in un abolitio criminis attraverso una successione intertemporale di leggi penali. Ne consegue che, non ravvisandosi effetto retroattivo, le opere edilizie antecedentemente realizzate in difformità dall'autorizzazione della Soprintendenza, resterebbero penalmente censurabili: "la modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo solo se il medesimo integri la fattispecie penale, in tal modo venendo a partecipare della natura di questa" (Cass. sez. III, 11 gennaio 2011- 18 aprile

2011, n.1548, laddove, in applicazione di detto principio, la S.C., relativamente alla fattispecie di introduzione di armi in area protetta, escludeva l'effetto retroattivo scriminante alla normativa di riperimetrazione del Parco dell'Aspromonte di cui al D.P.R. 10 luglio 2008, non avendo le disposizioni ivi contenute natura integratrice del precetto);

rilevato che, secondo quanto prospettato dal denunciante, i lavori eseguiti presso il Comprensorio Punta Izzo sarebbero sostanzialmente difformi dal Nulla Osta rilasciato nel 2013 dalla Soprintendenza di Siracusa (atto del quale si lamenta egualmente la illegittimità), appare necessario integrare le indagini accertando se, effettivamente, vi sia una oggettiva difformità tra il progetto assentito e quello realizzato, iscrivendo nel registro degli indagati i possibili autori della condotta in contestazione;

PQM

Visti gli artt. 410 e 409, comma 5 c.p.p.;

Dispone che il Pubblico Ministero prosegua le indagini effettuando le integrazioni come da parte motiva.

Assegna a tal fine il termine di mesi sei dalla comunicazione del presente provvedimento. Si comunichi al Pubblico Ministero, alla persona offesa ed al suo difensore.

Siracusa, 11.04.2019

Depositing in Sangalla

Funzionalio Ciddiziario dr. sea VICa Barone Il GIP - dott. Andrea Migneco -

Oh upe